


INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO



ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (di seguito INAIL), con sede in Roma Piazzale Giulio Pastore n.6, cap 00144, C.F. 01165400589 e P.IVA 00968951004, rappresentato dal Direttore della Direzione Centrale Ricerca, Dott. Edoardo Gambacciani

E

L'Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione (di seguito ISIN), con sede in Roma, Via Capitan Bavastro 116, C.F. 97956490581, rappresentato nel presente atto dall'Avv. Maurizio Pernice, in forza dei poteri conferiti dall'articolo 6, comma 4, lettera a), del D.lgs. 4 marzo 2014, n. 45, e successive modifiche e integrazioni

INAIL e ISIN di seguito denominate anche "Parti"

PREMESSO CHE

- l'INAIL è un ente strumentale dello Stato, al quale è demandato il compito di tutelare l'integrità psicofisica dei lavoratori, contribuendo a garantire la salute e sicurezza sul lavoro e di svolgere e promuovere, ai sensi dell'articolo 9, comma 6, lett. a) del D.lgs. 81/08, programmi di studio e ricerca scientifica nel campo della prevenzione degli infortuni, delle malattie professionali e della tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro;
- l'INAIL, per il miglior perseguimento delle finalità istituzionali, esercita le proprie competenze in materia di ricerca anche attraverso la stipula di convenzioni, contratti e accordi di collaborazione con partner di comprovata competenza e qualificazione;
- l'INAIL attraverso il Dipartimento di Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro e Ambientale (di seguito DiMEILA), svolge attività di ricerca in materia di valutazione del rischio per i lavoratori sulla base di misurazioni e stime di dose basate sull'analisi dei processi lavorativi e dei relativi scenari di esposizione, anche con riferimento ai rischi da radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego di materiali contenenti radioattività di origine naturale, così detti NORM;
- il Piano di attività della ricerca 2022-2024, approvato con delibera del CIV del 11 gennaio 2022 n.1, prevede, tra l'altro, l'attuazione del Programma 5, Obiettivo 3, assegnato alla responsabilità del DiMEILA dedicato a "*Metodologie e strumenti di*

analisi di materie NOR (Naturally Occurring Radioactive) per il processo di valutazione dei rischi delle Industrie NORM";

- l'INAIL, nell'ambito del suddetto programma, intende sviluppare una metodologia per la valutazione dei rischi derivanti dall'impiego di NORM nei cicli produttivi, basata su caratterizzazioni e misurazioni di laboratorio delle materie prime, dei residui e dei rifiuti, inclusi gli effluenti liquidi e aeriformi, nonché specifiche strategie di campionamento per garantire la rappresentatività rispetto al processo e soprattutto agli scenari espositivi più significativi;
- l'ISIN, istituito dal Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, modificato e integrato dal decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 137 (di seguito D.lgs. n. 45 del 2014), è l'Autorità nazionale di regolamentazione tecnica in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione, indipendente ai sensi delle direttive 2009/71/Euratom e 2011/70/Euratom, al quale sono, tra l'altro, attribuiti funzioni e compiti di vigilanza e controllo della radioattività ambientale, anche di origine naturale; il decreto legislativo n. 101 del 31 luglio 2020, recante "*Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019*" ha per oggetto, tra l'altro, le "*pratiche che comportano l'impiego di materiali contenenti radionuclidi di origine naturale*" (Naturally Occuring Radioactive Materials - NORM);
- il decreto legislativo n. 101 del 31 luglio 2020 attribuisce all'ISIN, nell'ambito delle funzioni e dei compiti di vigilanza e controllo della radioattività ambientale, specifici compiti in materia di impiego e controllo dei materiali, dei residui e dei rifiuti contenenti radionuclidi di origine naturale, anche in relazione alle attività di bonifica di siti inquinati;
- l'INAIL e l'ISIN, in relazione ai rispettivi compiti e funzioni istituzionali, condividono l'interesse ad una reciproca collaborazione tecnico-scientifica in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione mediante l'utilizzo delle risorse umane e tecnico-strumentali già esistenti presso le rispettive strutture, a tal fine intendono stipulare un apposito "Accordo di collaborazione" per disciplinare modalità, termini, contenuti e condizioni delle attività tecnico scientifiche necessarie

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto

Con il presente Accordo, le Parti si impegnano ad una collaborazione scientifica finalizzata al perseguimento degli obiettivi comuni di ricerca, in particolare:

- elaborazione di un sistema integrato di strumenti tecnici per la valutazione del rischio radiologico dei lavoratori e dei membri del pubblico dovuto alla

presenza di industrie NORM (criteri e metodi per la valutazione preliminare ai fini dell'esenzione, per la descrizione dei processi e degli scenari, per la caratterizzazione radiologica delle matrici NORM, per la valutazione della dose efficace, etc.);

- elaborazione di specifici protocolli operativi per la verifica delle concentrazioni di attività dei radionuclidi d'interesse nelle diverse matrici NORM e per le stime di dose ai lavoratori e al pubblico, rispetto ai livelli di esenzione definiti dalla normativa vigente;
- elaborazione di procedure sperimentali per la caratterizzazione radiologica di materie prime, prodotti intermedi, residui ed effluenti liquidi o gassosi NORM, nel caso di aziende attive e nel caso della bonifica di siti inquinati che ospitavano attività industriali NORM ora dismesse;
- promuovere specifiche attività di trasferimento e divulgazione dei risultati di ricerca, e a diffonderne la conoscenza anche attraverso la pubblicazione di documenti tecnici e di iniziative di informazione e formazione nei settori di interesse.

Art. 2

Responsabili scientifici

Ciascuna Parte designa un proprio Responsabile Scientifico che assicurerà il necessario coordinamento delle attività tecnico-scientifiche, oggetto del presente Accordo, per il perseguimento degli obiettivi comuni di ricerca e in caso di sostituzione degli stessi, le Parti reciprocamente si impegnano a comunicare tempestivamente il nominativo del Responsabile scientifico subentrante.

In fase di prima attuazione i Responsabili scientifici dell'Accordo sono:

- a. per l'INAIL-DiMEILA, la dott.ssa Rosabianca Trevisi;
- b. per l'ISIN, il dott. Leandro Magro.

Art. 3

Oneri ed impegni delle Parti

Le Parti danno atto che dal presente Accordo non derivano oneri economici diretti e reciproci tra le stesse. La collaborazione scientifica tra le Parti sarà realizzata mediante l'utilizzo di risorse finanziarie, umane e tecnico-strumentali, esistenti presso le proprie strutture.

Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, in coerenza con quanto previsto dal Piano della ricerca 2022-2024 dell'INAIL di cui alle premesse, risulterà coinvolto il personale indicato nell'Allegato 1.

Le Parti, ove necessario per l'attuazione del presente Accordo ed entro tali limiti, si impegnano reciprocamente a:

- a. condividere e rendere disponibile il proprio materiale tecnico che, a titolo esemplificativo, è costituito da documenti sotto qualsiasi forma, data base o conoscenze di base, componenti o parti di dispositivi;
- b. consentire al personale indicato nell'Allegato 1 l'accesso ai locali nel rispetto dei Regolamenti interni delle Parti e l'utilizzo delle attrezzature, anche di tipo informatico, presenti nei propri Laboratori.

Art. 4

Durata

La durata del presente Accordo, salvo interruzioni delle attività dovute a cause di forza maggiore, è fissata in un arco temporale decorrente dalla data di sottoscrizione fino alla scadenza del 31 dicembre 2024.

Il presente Accordo può essere rinnovato con il consenso espresso delle Parti.

Alla scadenza dell'Accordo i Responsabili scientifici sono tenuti a redigere una relazione valutativa sulla collaborazione, sui risultati conseguiti e sugli obiettivi futuri.

Art. 5

Modifiche

Qualora lo si ritenga indispensabile, per adeguare il presente atto alle mutate esigenze delle Parti, il presente Accordo potrà essere modificato durante il periodo di vigenza mediante Atto Integrativo sottoscritto dalle Parti.

Art. 6

Recesso unilaterale

Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente atto, previa comunicazione scritta, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo posta elettronica certificata.

Art. 7

Divulgazione dei risultati

Le pubblicazioni e le diffusioni dei risultati parziali o finali della ricerca sono effettuate previa intesa tra le Parti a condizione che non sia compromessa la tutelabilità dei risultati.

Le informazioni di carattere confidenziale e/o riservato relative a dati, informazioni e tecnologie derivanti dalla collaborazione restano di proprietà esclusiva della Parte che le ha fornite, e ciascuna Parte si impegna a far uso delle informazioni esclusivamente per l'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo e a non rendere note a terzi, sotto qualsiasi forma, le informazioni.

Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che soggetti terzi eventualmente coinvolti nell'esecuzione del presente Accordo, dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno, in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.

I loghi delle Parti possono essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo. Il diverso utilizzo dei loghi, anche straordinario o estraneo all'oggetto di cui all'art. 1 del presente Accordo, richiede il consenso della Parte interessata.

Art. 8

Proprietà intellettuale

Ciascuna Parte resta titolare dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale relativi:

- a.** al proprio "background": intendendosi con questo termine tutte le conoscenze e le informazioni sviluppate e/o detenute a qualsiasi titolo autonomamente da ciascuna delle Parti antecedentemente alla stipula del presente Accordo;
- b.** al proprio "sideground": intendendosi con questo termine tutte le conoscenze sviluppate e i risultati conseguiti da ciascuna delle Parti durante lo svolgimento della collaborazione, ma al di fuori ed indipendentemente dalla stessa, anche se attinenti al medesimo campo scientifico.

Ciascuna Parte ha accesso libero, non esclusivo, gratuito, senza diritto di sub-licenza, limitato alla durata e alla realizzazione delle attività oggetto del contratto, alle informazioni, conoscenze tecniche preesistenti ed ai diritti di proprietà intellettuale a queste riferite, detenute dall'altra Parte prima della firma del presente Accordo e necessarie per lo svolgimento delle attività

Qualsiasi accesso al background per ragioni diverse da quelle di cui al comma 2 deve essere negoziato con accordo separato.

Le Parti, nel rispetto dei diritti riconosciuti agli inventori, si impegnano a concordare mediante apposito accordo il regime di proprietà, di utilizzo, di diffusione e di pubblicazione dei risultati, brevettabili e non, derivanti dall'esecuzione del presente Accordo, nel rispetto del D.lgs. n. 30 del 2005, dei rispettivi regolamenti interni e dell'effettivo apporto inventivo delle Parti.

Art. 9

Copertura assicurativa

Le Parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi dei propri dipendenti e collaboratori impegnati nelle attività oggetto del presente atto.

Art. 10

Sicurezza sul lavoro

Le Parti promuovono azioni di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare dal D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

Al riguardo, le Parti concordano che quando il personale di una delle due Parti si reca presso la sede dell'altra per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al D.lgs. n. 81/2008 da lui realizzata, assicura al su citato personale, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, compresa la sorveglianza sanitaria in funzione dei rischi specifici accertati, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro.

I lavoratori dipendenti o equiparati di entrambe le Parti devono attenersi, in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, alle norme e regolamenti della sede presso la quale svolgono le attività oggetto del presente atto.

Art. 11

Tutela della riservatezza e trattamento dei dati personali

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo, in conformità al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come da ultimo modificato con D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, contenente disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

Art. 12

Rinvio alle norme di legge e ad altre disposizioni

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si fa rinvio alle intese tra le Parti o alle norme generali di legge.

Art. 13

Foro competente

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione o dall'attuazione del presente atto.

Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene che sia competente il Foro di Roma.

Art. 14

Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in base all'articolo 4 della parte II della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni a cura e spese della Parte richiedente.

Le spese di bollo e registrazione sono a carico del richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'INAIL

Il Direttore Centrale Ricerca

Dott. Edoardo Gambacciani

Per l'ISIN

Il Direttore

Avv. Maurizio Pernice

Firma apposta digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 7 marzo 2005, n. 82.

Allegato 1

- Personale INAIL-DiMEILA dipendente e/o parasubordinato (e collaboratori*) impegnato nelle attività oggetto del presente Accordo:
 - a. Rosabianca Trevisi
 - b. Federica Leonardi
 - c. Sabrina Tonnarini
 - d. Miriam Veschetti

- Personale ISIN dipendente e/o parasubordinato (e collaboratori*) impegnato nelle attività oggetto del presente Accordo:
 - a. Leandro Magro
 - b. Massimo Altavilla
 - c. Sara Mariani
 - d. Daniela Conti

Eventuale ulteriore personale afferente a INAIL-DiMEILA oppure a ISIN, che si renderà necessario per competenza al momento dello svolgimento delle attività oggetto della presente collaborazione, sarà indicato dal Responsabile scientifico di volta in volta alla controparte mediante comunicazione scritta.

* Es: Ricercatori di tipo A e B, Dottorandi, Specializzandi, Tirocinanti, Borsisti, ecc.